

CIRCOLARE N. 21
16 AGOSTO 2018

Fattura elettronica per acquisto carburanti: indicazioni operative

© Copyright 2018 Acerbi & Associati®

Come commentato con precedenti circolari di Studio (si vedano le circolari nn. 6, 17, 18, 19 e 20 del 2018) da 1 luglio scorso è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti.

Il differimento dell'obbligo al 1 gennaio 2019 – quando peraltro entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – riguarda solo le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione e non le cessioni nell'ambito della "filiera dei carburanti" (imprese petrolifere, grossisti, intermediari, ecc.). Inoltre, sono escluse dalla proroga anche le cessioni effettuate dalle imprese petrolifere a soggetti esercenti imprese, arti e professioni nei contratti di "netting".

Pertanto, in queste settimane stanno arrivando via PEC le fatture elettroniche emesse dalle compagnie petrolifere nell'ambito appunto dei contratti di "netting".

In attesa della implementazione del "sistema" di fatturazione elettronica, tali fatture elettroniche ricevute possono essere "trattate" (ai fini della stampa, registrazione e conservazione) come normali fatture **cartacee**.

Infatti, come commentato dall'Agenzia entrate con **CM n. 18/E/2014**, per quanto riguarda le "fatture elettroniche" ricevute, il destinatario può decidere o meno di "accettare" tale processo.

Qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica.

Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica" (pur procedendo, naturalmente al suo pagamento e alla sua registrazione).

La stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005.

Ne consegue che in questa prima fase, prima cioè del 2019 da cui decorre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica con i conseguenti e necessari adeguamenti e aggiornamenti software, organizzativi e procedurali, le eventuali fatture elettroniche ricevute potranno essere stampate e gestite come documenti cartacei, anche ai fini degli obblighi di conservazione.

Naturalmente la fattura elettronica ricevuta in formato XML dovrà essere "letta" e soprattutto stampata (per la registrazione e successiva conservazione).

A tale riguardo, qualora il vostro gestionale non fosse per il momento predisposto in tal senso, Assosoftware mette a disposizione un applicativo gratuito (al link <http://www.assosoftware.it/assoinvoice>).

A fini degli obblighi di registrazione in Iva acquisti, è importante individuare la **data di ricezione** della fattura elettronica. A tale riguardo riportiamo di seguito quanto commentato da Confindustria con circolare 8 giugno 2018.

Circolare Confindustria 08/06/2018

3.5 Data di ricezione della fattura elettronica

Come accennato in precedenza, una volta superati i controlli formali, il SdI recapita al destinatario la fattura elettronica e trasmette all'emittente una "ricevuta di consegna" con la

data del recapito al destinatario. Diversamente, nei casi in cui la fattura elettronica non può essere recapitata, il fornitore riceve dal SdI una comunicazione che riporta la data di "messa a disposizione" della fattura elettronica al destinatario.

*Per l'emittente, le due comunicazioni rappresentano la **prova della corretta emissione** della fattura elettronica che, va ricordato, ai fini IVA si concretizza il giorno della data indicata in fattura. Coerentemente con il predetto indirizzo interpretativo, la data di consegna o di messa a disposizione della fattura non assumono, quindi, rilevanza ai fini IVA. Per il destinatario, invece, la **data di ricezione** della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la **decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione**.*

Si ricorda, infatti, che a seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, sono stati significativamente ridotti i termini per esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture d'acquisto. L'attuale formulazione dell'articolo 25, infatti, dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della detrazione dell'IVA, è necessaria la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura d'acquisto. Ne consegue che, individuare con precisione in quale momento una fattura elettronica debba considerarsi ricevuta dal destinatario è fondamentale al fine di stabilire il termine massimo entro il quale debba essere registrata la fattura di acquisto e di conseguenza esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA. Di seguito, si riportano i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA, distinti in base al canale telematico attivato per la ricezione.

- *Il soggetto che riceve la e-fattura tramite **PEC** dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore della PEC.*
- *Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il **servizio SdICoop** dovrà riferirsi alla data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente.*
- *Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il **servizio SdIFTP** dovrà riferirsi alla data in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.*
- *Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia "**messa a disposizione**", il destinatario dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell'area autenticata del sito istituzionale (data che potrebbe differire dalla data di messa a disposizione che rileva per il trasmittente ai fini della prova dell'emissione).*

Per completezza si evidenzia che la data di presa visione non rileva per le fatture messe a disposizione dei consumatori privati o dei soggetti che applicano regimi speciali IVA, in quanto non esercitano il diritto alla detrazione. Per tali soggetti, la data ricezione della e-fattura coincide con la data di messa a disposizione.